

Operazioni con parti correlate: informativa e bilancio

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali

a cura della **Commissione di diritto societario**
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

coordinamento di **Enrico Holzmler***

LA QUESTIONE

Nell'ambito dell'informativa di bilancio, cosa si intende per "parti correlate" e quando devono essere menzionate le operazioni con queste ultime?

La trattazione

A seguito del recepimento della direttiva dell'Unione europea 2006/46/Ce, in materia di "informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, informativa sugli accordi fuori bilancio e relazione sul governo societario da parte degli emittenti", è stato recepito nel nostro ordinamento civilistico il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, che ha introdotto nell'art. 2427 cod. civ. i punti n. 22-*bis* e 22-*ter* regolamentanti, appunto, l'informativa, da fornire ai lettori del bilancio, delle eventuali operazioni effettuate con parti correlate.

Non va peraltro sottaciuto come disposizioni in tema di parti correlate siano contenute in svariati documenti, normativi, regolamentari e informativi predisposti da istituzioni ed enti differenti.

Il riferimento di tutta questa ponderosa documentazione fa peraltro riferimento al principio contabile Ias/Ifrs n. 24 (aggiornato nel 2010), mentre per le società quotate sui mercati regolamentati, la Consob ha emanato il regolamento 12 marzo 2010,

*Il principio contabile
las 24 individua
alcune situazioni che
non necessariamente
rappresentano parti
correlate in senso stretto
(finanziatori, sindacati,
ministeri, fornitori)*

* Presidente Commissione di Diritto societario Odcec Milano.

n. 17221 e, più recentemente, la comunicazione dem/10078683 del 24 settembre 2010. Sono poi da ricordare l'appendice al principio contabile dell'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) n. 12 (del marzo 2010) e il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili del 17 marzo 2010.

Le disposizioni di cui al n. 22-bis dell'art. 2427 cod. civ.

Il D.Lgs. n. 173/2008, come si accennava in precedenza, ha modificato l'art. 2427 cod. civ. introducendo i punti 22-bis e 22-ter (con effetto dai bilanci e dalle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21 novembre 2008).

Il punto 22-bis prevede che, nella nota integrativa, venga fornito quanto segue: «le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società».

L'informativa in nota integrativa richiede di riferirsi all'importo e alla natura di operazioni rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato

Il comma 2, sempre dell'art. 2427 cod. civ., per la definizione di parti correlate rinvia al principio contabile Ias n. 24 (par. 9). Per detto principio le parti correlate sono individuate come segue:

«Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).

a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità a essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a);
- (vii) una persona identificata al punto a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)».

Sempre al par. 9 dello Ias 24 vengono fornite alcune delucidazioni su alcune parti correlate e, in particolare: «Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e

c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona».

«I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa».

Nello Ias 24, inoltre, sono individuate alcune situazioni che non necessariamente rappresentano parti correlate:

a) due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;

b) due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una *joint venture*;

c) (i) finanziatori;

(ii) sindacati;

(iii) imprese di pubblici servizi; e

(iv) ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);

d) un cliente, fornitore, *franchisor*, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

Per Consob
un'operazione è rilevante
quando gli indici
di rilevanza superano
la soglia del 5 per cento

Le caratteristiche delle operazioni con parti correlate

L'informativa, in tema di operazioni con parti correlate, in nota integrativa richiede di effettuare riferimenti in relazione a importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio soltanto quando le operazioni sono:

- rilevanti, e
- non concluse a normali condizioni di mercato.

Quando le operazioni sono rilevanti

Il legislatore non fornisce specifiche definizioni del concetto di "rilevanza".

L'app. all'Oic 12 prevede che: «Per l'identificazione delle operazioni di importo rilevante si deve fare riferimento al principio generale della significatività illustrato nel principio contabile nazionale Oic 11, il quale, tra l'altro, precisa che il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari».

Più puntuale è la definizione fornita dalla Consob (delibera 12 marzo 2010, n. 17221, "Adozione del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emessa ai sensi dell'art. 2391-*bis* cod. civ.).

Consob ritiene che un'operazione sia rilevante qualora almeno uno degli "indici" di seguito esposti risulti superiore alla soglia del 5 per cento:

«a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società».

Quando le operazioni sono effettuate a normali condizioni di mercato

Per quanto riguarda le normali condizioni di mercato, non si dovrebbero considerare solo le condizioni di tipo quantitativo. La stessa relazione illustrativa al decreto afferma che per «normali condizioni di mercato» non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al «prezzo» dell'operazione e a elementi a esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi.

In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, l'impresa dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione. A chiarimento di quanto sopra, un esempio di operazioni con parti correlate, rispetto alla quale ricorre l'obbligo di informativa, può essere quello di operazioni (cessioni/acquisti) tra parti correlate (per esempio, imprese controllate/collegate) effettuate a prezzi di mercato, ma a condizioni di pagamento che non riflettono le normali condizioni di mercato, ovvero le condizioni che normalmente l'impresa sottoscrive con le altre controparti non correlate con cui intrattiene rapporti commerciali.

Al fine di valutare l'esistenza di normali condizioni di mercato vanno considerati sia il prezzo che le motivazioni sottostanti all'operazione

La norma non identifica le tipologie di operazioni. Tuttavia, dal momento che la stessa norma rinvia alla definizione di parti correlate contenuta nello Ias 24, il rinvio è, pertanto, allo Ias 24. L'art. 2427, n. 22-bis, prevede che le informazioni relative a singole operazioni possano essere aggregate secondo la loro natura (per esempio, acquisti/vendite di beni; prestazioni/ottenimento di servizi), tranne quando informazioni distinte sono

necessarie al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale della società.

L'obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

Altre disposizioni concernenti le parti correlate

La richiesta di informazioni relative ai rapporti in essere con società del gruppo non è una novità, in quanto già presente nel codice civile. Infatti, per le imprese che redigono la relazione sulla gestione, l'art. 2428, comma 3, n. 2, cod. civ. richiede l'illustrazione dei rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, che devono essere fornite a prescindere dal fatto che eventuali operazioni intercorse con le stesse siano rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato (relazione sulla gestione).

Inoltre, il comma 1 dell'articolo citato prescrive, tra l'altro, l'illustrazione dell'attività dell'impresa e i settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate.

Ancora, nell'ambito delle operazioni con parti correlate esiste già l'obbligo di informativa in relazione alle attività di direzione e coordinamento, richiesta per fini «di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti». In tal senso dispongono gli artt. da 2497 a 2497-septies cod. civ., introdotti con il D.Lgs. n. 6/2003, relativi all'attività di direzione e coordinamento delle società. Per la relativa disciplina si rinvia al principio contabile nazionale Oic 12, app. 6.

A tale proposito la citata appendice 6 del principio contabile nazionale Oic 12 richiede specifiche informazioni su imprese appartenenti al gruppo e rapporti con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento, nonché l'effetto degli stessi sui risultati dell'impresa. Il principio contabile rammenta che alcune informazioni sono collocate, ai sensi dell'art. 2428, nella relazione sulla gestione, che non è parte integrante del bilancio, e pertanto è necessario che la nota integrativa contenga uno specifico rinvio.

Accordi fuori bilancio (nuovo n. 22-ter dell'art. 2427 cod. civ.)

Il n. 22-ter dell'art. 2427 cod. civ. prevede che, in nota integrativa, debbano essere indicati «la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario e economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivati siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società».

Il legislatore non ha individuato le situazioni che potrebbero rientrare tra gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

La direttiva 2006/46/Ce precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (SPE, *Special Purpose Entities*) e di attività *off-shore* destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili.

Nella direttiva vengono proposti i seguenti esempi:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici o obblighi derivanti da contratti di *factoring pro solvendo*;
- accordi combinati di vendita e riacquisto;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e *trust*;
- beni impegnati;
- disposizioni di *leasing* operativo;
- *outsourcing* (servizi esternalizzati) e altre operazioni analoghe.

Le informazioni relative agli accordi fuori bilancio riguardano:

- natura; e
- obiettivo economico

con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e che l'indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

L'informativa in oggetto, collocata nel n. 22-ter dell'art. 2427, finisce per costituire integrazione delle informazioni richieste dal n. 9 del medesimo articolo.

Tale disposizione è relativa alle informazioni sugli impegni i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale e alle notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, con specificazione di quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Interazione tra le informazioni di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis, cod. civ. e le altre informazioni su specifiche categorie di parti correlate richieste da norme preesistenti

Gia prima dell'introduzione del n. 22-bis all'art. 2427 cod. civ. erano previste - come accennato in precedenza - informazioni sulle parti correlate e precisamente:

- all'art. 2428 cod. civ.;
- all'art. 2497-bis, comma 5, cod. civ.;
- all'art. 2427, comma 1, n. 16.

Il codice civile nell'art. 2428, "Relazione sulla gestione", indica che dalla relazione devono in ogni caso risultare anche i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

La relazione sulla gestione descritta dal codice civile deve riportare anche i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime

L'art. 2497-*bis*, comma 5, cod. civ., "Direzione e coordinamento di società - pubblicità", prevede al primo comma che gli amministratori debbano indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Anche all'interno dello stesso art. 2427 cod. civ., si individuano ulteriori informazioni sulle parti correlate. L'art. 2427, n. 16, sancisce che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria.

In definitiva occorre conciliare e coordinare disposizioni che, in parte, si sovrappongono.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE PARTI CORRELATE

RIFERIMENTO NORMATIVO	POSIZIONE NEL BILANCIO	TIPO DI INFORMATIVA DA RIPORTARE	SOGGETTI INTERESSATI
Art. 2427, comma 1, n. 22- <i>bis</i> , cod. civ.	nota integrativa	importo, natura di operazioni rilevanti e non normali	società e persone che sono parti correlate
Art. 2428, comma 3, n. 2, cod. civ.	relazione sulla gestione	rapporti intercorsi	imprese controllate e collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
Art. 2497- <i>bis</i> , comma 5, cod. civ.	relazione sulla gestione	rapporti intercorsi, effetti e risultati delle attività svolte	società e persone su cui si esercita attività di direzione e coordinamento

Infine, per le operazioni con parti correlate, lo Ias 24, par. 9 le individua in qualunque atto di gestione che determina «il trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo».

Oggetto di informativa sono le seguenti operazioni effettuate con parti correlate (Ias 24, par. 21):

- acquisti o vendite di beni (merci, materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo, semilavorati, prodotti finiti);
- acquisti o vendite di immobili e altre attività facenti parte del patrimonio dell'entità o di una sua correlata;
- prestazioni o ottenimento di servizi;
- contratti di agenzia;
- contratti di *leasing* o di locazione;
- trasferimenti di *know-how* legato all'attività di ricerca e sviluppo;
- accordi di licenza;
- concessione o ottenimento di finanziamenti;
- trasferimenti, in prestito o per apporto, di capitale in denaro o in natura;
- concessione od ottenimento di garanzie e pegni;
- contratti di servizi amministrativi;
- estinzione di passività per conto dell'entità a opera di una controparte correlata e viceversa.

Non occorre pertanto che sia stato pattuito un corrispettivo.

A titolo di esempio, un finanziamento a titolo gratuito a una controllata non determina l'iscrizione di interessi passivi o attivi, ma ha il suo impatto sulla situazione finanziaria di entrambe le entità.

Bilanci in forma abbreviata

Il D.Lgs. n. 173/2008 ha, in tema di parti correlate, introdotto un'informativa semplificata per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, inserendo, all'art. 2435-*bis* cod. civ., al comma 5, relativo alla nota integrativa, la precisazione che le indicazioni di cui al primo comma, n. 22-*bis*, art. 2427 cod. civ. debbono intendersi limitate «alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 22-*ter*».

«Pur non fornendo la definizione di “maggiori azionisti”, certamente vi rientrano gli azionisti di controllo ed è ragionevole ritenere che siano inclusi anche quelli che possono influenzare in misura notevole l'andamento della società, in base alla definizione di “parti correlate”».

In merito agli accordi “fuori bilancio”, si tratterà «di indicare la natura e l'obiettivo economico degli accordi in oggetto e non anche gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici. Si ritiene in ogni caso opportuno che tale valutazione relativa agli effetti sia comunque fatta al fine di accertare la significatività e quindi la conseguente necessità di informativa» (appendice principio Oic n. 12).

Nel caso di un finanziamento a titolo gratuito a una società controllata esso non determina l'iscrizione di interessi passivi o attivi ma impatta sulla situazione finanziaria di entrambe le entità

Considerazioni conclusive

Certamente la disciplina sulle parti correlate, introdotta dal D.Lgs. n. 173/2008, finirà per aggravare il lavoro di chi redige i bilanci e le note integrative, anche se l'esigenza degli *stakeholder* di avere precise informazioni in argomento sono sempre più condivise e ritenute di rilevante importanza. Sicuramente un aspetto, poi, molto sentito dagli operatori aziendali è quello di individuare e circoscrivere le situazioni per le quali esiste la necessità di fornire un'adeguata informativa sulle parti correlate.

Su questi aspetti ci soffermeremo in un articolo sul prossimo numero di questa rivista.

*di Marco Confalonieri,
componente Commissione diritto societario
Odcec Milano*

?

F.A.Q. - le risposte alle domande più ricorrenti

R

Ci sono semplificazioni per le società con il bilancio in forma abbreviata?

Sì: le informazioni possono limitarsi ai rapporti con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

Quali sono i riferimenti principali per la definizione di parte correlata?

Per le società non quotate: las/lfrs 24. Per le società quotate: regolamento Consob n. 17221/2010 e comunicazione dem/10078683/2010.